

Direttive in materia di attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Art. 1

Oggetto

1. Le presenti direttive hanno per oggetto le misure organizzative e procedurali mediante le quali l'ERSU di Cagliari attua i principi e le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito indicato come Regolamento) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Art. 2

Titolare del trattamento

1. Con riferimento ai dati trattati dall'ERSU di Cagliari, il titolare del trattamento è l'Ente medesimo in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, suo rappresentante legale pro tempore.

2. Il titolare del trattamento assicura il rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento anche mediante delega delle relative funzioni al direttore generali e ai direttori dei servizi secondo le rispettive competenze e responsabilità.

Art. 3

Delega delle funzioni del titolare del trattamento

1. Con proprio decreto il Presidente dell'Ersu di Cagliari delega le funzioni relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali dall'articolo 5 del Regolamento e, in particolare, i compiti previsti dal Regolamento aventi ad oggetto:

a) la comunicazione delle informazioni nei termini indicati dall'articolo 13 del Regolamento qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato;


b) la comunicazione delle informazioni nei termini indicati dall'articolo 14 del Regolamento qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato;

c) l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento;

d) l'esercizio del diritto di rettifica da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento;



- e) l'esercizio del diritto alla cancellazione da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento;
- f) l'esercizio del diritto di limitazione del trattamento da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento;
- g) la notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento;
- h) l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento;
- i) l'esercizio del diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento;
- j) l'esercizio del diritto di cui all'articolo 22 del Regolamento;
- k) l'adozione, e ove necessario riesame e aggiornamento, delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento. Tali misure devono comunque essere adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio secondo quanto statuito dall'articolo 32 del Regolamento. Fatte salve eventuali misure particolari correlate alle specificità delle finalità del trattamento, le predette misure possono consistere in interventi conformi a linee guida e policy da applicare secondo standard analoghi a quelli previsti dall'Amministrazione regionale;
- l) l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate ad attuare in modo efficace e fin dalla progettazione i principi di protezione dei dati personali e integrare nel trattamento le garanzie per soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);
- m) l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari in relazione a ciascuna specifica finalità del trattamento (privacy by default);
- n) lo svolgimento degli adempimenti correlati, per quanto di competenza, all'attuazione degli articoli 26 e 28 del Regolamento, concernenti, rispettivamente, gli obblighi correlati alla situazione di contitolarità del trattamento e disciplina del responsabile del trattamento;
- o) la formale individuazione, nelle rispettive strutture, degli incaricati del trattamento;
- p) la tenuta del registro delle attività di trattamento in modo da assicurarne, per gli aspetti di competenza, la corretta compilazione e il costante aggiornamento e revisione;
- q) la rilevazione e la segnalazione al responsabile della protezione dei dati (DPO), secondo quanto indicato nell'articolo 35 del Regolamento e nelle Linee guida adottate sul tema dal Gruppo di lavoro europeo (WP29), dei casi nei quali effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e lo svolgimento della valutazione di impatto secondo le direttive e previa consultazione del DPO, provvedendo, ove necessario anche alla consultazione preventiva ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento.



r) la collaborazione, per quanto di competenza, con il responsabile della protezione dei dati della Regione Sardegna, nell'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti;

s) la cooperazione, per quanto di competenza, con l'autorità di controllo, nell'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti.

Art. 4

Incaricati del trattamento

1. Sono incaricati del trattamento i dipendenti e collaboratori che agiscono sotto l'autorità del titolare del trattamento o dei suoi delegati, i quali ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento hanno accesso ai dati personali e al loro trattamento previa formale designazione da parte dei responsabili del trattamento dei dati se formalmente individuati e designati e dopo essere stati debitamente istruiti e formati.

2. Sono altresì incaricati del trattamento i dipendenti e collaboratori dei soggetti con i quali l'ERSU abbia stipulato contratti per la prestazione di servizi, per la realizzazione di lavori o forniture, che comportino il trattamento di dati personali. I suddetti contratti devono prevedere obbligatoriamente che il soggetto contraente, che assume il ruolo di responsabile del trattamento per i suddetti dati, comunichi all'ERSU i nominativi degli incaricati.

Art. 5

Responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'ERSU di Cagliari è la società QSM srl, avente sede legale in Catania Via Africa 174, CAP 95129, P.I. 00685340861”.

Art. 6

Registro del titolare del trattamento

1. Il registro delle attività di trattamento svolte dall'ERSU di Cagliari, è compilato, per gli aspetti di competenza, da ciascuna articolazione organizzativa dirigenziale dell'Ente che ne cura il costante aggiornamento e revisione.

2. Il registro è detenuto dalla Direzione generale dell'Ente .

Art. 7

Procedimento in caso di violazione dei dati personali (data breach)



1. Per violazione dei dati personali (*data breach*) si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'ERSU di Cagliari
2. Al fine della corretta gestione dei casi di *data breach* il titolare del trattamento per il tramite del direttore generale che deve intendersi a tutti gli effetti delegato per tale attività valuta le conseguenze sui diritti degli interessati e incarica il competente Servizio per gestire la notifica delle violazioni, nonché il/i responsabili IT con competenze sugli aspetti tecnici al fine di prevenire e gestire le violazioni.
3. Ogni dipendente o collaboratore che agisce sotto l'autorità del titolare del trattamento o di un suo delegato, qualora abbia conoscenza del verificarsi di una violazione dei dati personali, avvisa, con immediatezza e comunque entro 24 ore, secondo le modalità indicate con apposita istruzioni, il titolare del trattamento e il direttore generale. In ogni caso, entro il medesimo termine, il dipendente o collaboratore avvisa anche il dirigente preposto all'articolazione organizzativa presso la quale presta servizio.
4. Gli obblighi di cui al precedente comma 3 gravano altresì sui soggetti di cui all'art. 2, comma 2. La previsione di cui al presente comma è obbligatoriamente inserita in tutti i contratti per la prestazione di servizi, per la realizzazione di lavori o forniture, che comportino il trattamento di dati personali.
5. Non appena viene a conoscenza di un *data breach* che comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento, per il tramite del direttore generale, notifica la violazione dei dati personali al Garante, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del Regolamento.
6. Il titolare del trattamento, per il tramite del direttore generale secondo le modalità di cui al comma 2, comunica all'interessato la violazione dei dati personali senza indebito ritardo, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona fisica, secondo quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento.